

Roma, 11 settembre 2014

Contributo ex articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 133/2013

Nota metodologica

L'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 29 gennaio 2014, prevede che, relativamente all'abolizione della seconda rata IMU 2013 per alcune tipologie di immobili, sia determinato a conguaglio il contributo compensativo spettante a ciascun comune per un importo complessivo di euro 348.527.350,73. La determinazione dello schema di riparto avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base della seguente metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Questo documento illustra la metodologia applicata nella ripartizione del contributo in esame, prendendo come base i dati di gettito 2012 e operando una stima delle manovre effettuate dai comuni per l'anno 2013, relativamente alle fattispecie esentate.

Determinazione del contributo spettante a ciascun comune

Gli immobili, per i quali con il D.L. n. 133/2013 si è proceduto ad esentare la seconda rata IMU 2013 e da considerare nella determinazione del contributo spettante a ciascun comune sono:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/77;
- c) fabbricati rurali strumentali;
- d) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) gli immobili equiparati per legge all'abitazione principale ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge¹ nonché l'unico immobile posseduto dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco².

¹ Si tratta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico dello Stato bisogna tener presente che per gli immobili di cui alle lettere a), b) e c) è stata esentata anche la prima rata mentre per i terreni l'esenzione della prima rata ha riguardato anche quelli posseduti da soggetti non IAP/coltivatori diretti. Secondo quanto indicato dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. n. 133/2013 l'attribuzione deve tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 102/2013.

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal comma 6 viene determinato il rimborso complessivo a carico dello Stato, distinguendo, per ciascuna tipologia di immobile, i comuni in cui lo sforzo fiscale deliberato per l'anno 2013 in termini di aliquote e detrazioni risulti essere maggiore dell'aliquota standard e della detrazione di base da quelli in cui l'aliquota deliberata dal comune non supera l'aliquota di base.

Nel primo caso (aliquota deliberata superiore ad aliquota standard), l'onere complessivo a carico dello Stato per le esenzioni IMU 2013 risulta essere pari alla somma del gettito standard e del 60% del c.d. sforzo fiscale deliberato. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1 del D.L. n. 133/2013 il restante 40% è a carico dei contribuenti (c.d. "mini-imu"), ove dovuta.

Nel secondo caso l'onere a carico dello Stato è pari all'intero gettito 2013 stimato in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate da ciascun comune.

Ripetendo tale stima per ciascuna delle fattispecie sopra indicate si perviene alla determinazione dell'onere complessivo a carico dello Stato.

Il contributo spettante a ciascun comune viene determinato come differenza tra l'onere a carico dello Stato, come sopra determinato, e quanto già corrisposto con i precedenti contributi compensativi corrisposti ai sensi (i) del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 settembre 2013, (ii) dell'allegato A al decreto legge n. 133/2013, (iii) del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 aprile 2014 (riparto dell'accantonamento di 25 milioni, di cui al precedente decreto del 27 settembre 2013).

In applicazione del comma 7 dell'articolo 1 del D.L. n. 133/2013 qualora la stima riconosca ai comuni un importo complessivamente inferiore a quello già corrisposto l'eccedenza non viene trattenuta al comune che deve destinarla a riduzione delle imposte comunali per l'anno 2014.

L'importo complessivamente riconosciuto ai comuni deve essere riproporzionato all'importo previsto dalla disposizione in esame, pari a euro 348.527.350,73 di cui 347.577.213,42 per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (allegato A) ed euro 950.137,31 per i comuni delle altre autonomie speciali (allegato B) per i quali si procede al riconoscimento del contributo mediante la procedura di cui al comma 8 dello stesso articolo 1.

Di seguito, si indicano i criteri metodologici seguiti per la stima delle specifiche fattispecie di immobili esentate.

1) Abitazione principale

La determinazione dell'onere a carico dello Stato per l'esenzione IMU 2013 viene effettuata mediante la stima preliminare del gettito IMU 2013, abitazione principale, sulla base delle aliquote e delle detrazioni effettive deliberate dal comune.

In particolare, si perviene al gettito stimato IMU 2013 mediante la seguente procedura:

² Si tratta dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

- per i comuni che hanno aliquota e detrazioni pari a quelle standard si imputa il gettito standard abitazione principale;
- per i comuni che hanno deliberato nel 2013 aliquote e/o detrazioni diverse da quelle standard ma uguali a quelle del 2012 si imputa il gettito effettivo 2012;
- per i comuni che hanno deliberato nel 2013 aliquote e/o detrazioni diverse da quelle standard e diverse da quelle del 2012 si procede con l'ausilio del modello di microsimulazione IMU tenendo conto anche del gettito standard stimato per ciascun comune³.

Viene poi determinato il gettito effettivo per le case di lusso, escluse dall'esenzione: per i comuni con aliquota deliberata non superiore al 4 per mille si considera tutto il gettito con imputazione 2013 relativo alle abitazioni principali mentre per i comuni con aliquota superiore al 4 per mille si considerano solo i versamenti effettuati nel 2013 con imputazione 2013 (gli eventuali versamenti effettuati nel 2014 con imputazione 2013 sono da considerarsi mini-imu per le case non di lusso).

Si può quindi pervenire ad una duplice stima dello sforzo fiscale deliberato dal comune: la prima considera lo sforzo fiscale come differenza tra il gettito complessivo 2013, al netto delle case di lusso, e il gettito standard. La seconda stima si basa sul gettito della c.d. mini-imu: nei casi in cui l'aliquota deliberata sia superiore al 4 per mille, i versamenti effettuati nel 2014 con imputazione 2013 sono espressione del gettito mini-imu (comma 5 dell'articolo 1) e, opportunamente riproporzionati⁴, possono rappresentare lo sforzo fiscale del comune.

Considerata l'eventualità di mancati versamenti nella mini-imu lo sforzo fiscale per ciascun comune viene stimato come max tra le due stime sopra indicate.

Pertanto, l'onere complessivo a carico dello Stato per l'abitazione principale viene così indicato:

Comuni con sforzo fiscale positivo: gettito standard + 60% sforzo fiscale – gettito case di lusso

Comuni con sforzo fiscale non positivo: gettito stimato 2013 – gettito case di lusso.

Terreni

Per la determinazione dell'onere complessivo a carico dello Stato per la quota relativa ai terreni sono stati preliminarmente esclusi i comuni che risultano totalmente esenti ai sensi della vigente normativa.

Occorre poi stimare la quota parte di gettito imputabile ai soggetti IAP/coltivatori diretti per i quali l'esenzione vale sia sulla prima che sulla seconda (al netto della c.d. mini-imu) e quella riferibile ai soggetti non IAP (c.d. rentiers), i quali sono tenuti al versamento della seconda rata IMU 2013.

Si distinguono quindi i comuni per i quali l'aliquota deliberata risulta superiore al 7,6 per mille da quelli per i quali l'aliquota è inferiore o uguale alla soglia standard.

³ Viene stimato un rapporto con il modello di microsimulazione pari a IMU_{2013}/IMU_{std} da applicare poi al gettito standard 2012 di ciascun comune precedentemente stimato.

⁴ Secondo il comma 5 dell'articolo 1 del D.L. n. 133/2013 nei casi di obbligo di versamento della mini-imu il contribuente doveva versare solo il 40% della differenza tra l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberata dal comune e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione di aliquota e detrazione di base.

Comuni con aliquota terreni superiore al 7,6 per mille.

Per questa tipologia di comuni si considera che il gettito versato nel dicembre 2013, con imputazione 2013, è attribuito ai versamenti di seconda rata dei soggetti non IAP. Il gettito versato nel 2014, con imputazione 2013, viene invece attribuito ai soggetti IAP/coltivatori diretti per ciò che riguarda la c.d. mini-imu a loro carico, al netto di una quota residuale attribuita come ritardato versamento ai soggetti noIAP⁵.

I dati di gettito disponibili consentono quindi di stimare una base imponibile sia per i soggetti IAP/coltivatori diretti che per gli altri, tenendo anche conto che in caso di aumento dell'aliquota rispetto al 2013 i soggetti c.d. "rentier" devono versare il gettito conseguente alla maggiorazione di aliquota intervenuta con la seconda rata (che si applica all'intero anno). Si determina così un'incidenza percentuale tra le due categorie di contribuenti. Tale incidenza viene applicata sia al gettito 2012 che al gettito stimato 2013 per calcolare un gettito terreni di riferimento per le due categorie di contribuenti, prendendo il max tra le due stime. In questo modo vengono sterilizzati eventuali effetti conseguenti al mancato gettito della c.d. mini-imu, la quale viene conseguentemente stimata sulla base del gettito annuo di riferimento. Una volta determinate le base imponibili per soggetti IAP⁶ e non IAP e stimati due gettiti di riferimento si verifica se ci sono variazioni nelle aliquote tra il 2012 ed il 2013 e si applicano le regole riportate nello schema indicato nell'allegato.

Comuni con aliquota terreni non superiore al 7,6 per mille.

Per i comuni che non hanno deliberato nel 2013 aliquote per i terreni agricoli superiori al 7,6 per mille, non risulta un gettito imputabile alla mini-imu e pertanto tutto il gettito con imputazione 2013 è imputabile alla seconda rata versata da soggetti non IAP/coltivatori diretti.

Il gettito 2013 viene quindi utilizzato per stimare la base imponibile e il gettito di riferimento annuo per i soggetti non IAP.

La stima del gettito dei soggetti IAP viene invece effettuata come differenza tra il gettito 2012 e il gettito annuo stimato dei soggetti non IAP⁷: in caso di aliquote differenti tra i due anni viene effettuata l'inversione dell'aliquota e poi il risultato stimato del gettito annuo di riferimento dei soggetti IAP riportato all'aliquota 2013 (vedi schema allegato).

Determinazione dell'onere a carico dello Stato

Una volta stimati i gettiti annui su base comunale delle due categorie di contribuenti l'onere complessivo a carico dello Stato è costituito da:

- per i soggetti non IAP il 50% della stima basata sulle aliquote 2012, al fine di tenere conto che l'obbligo di versamento della prima rata doveva avvenire sulla base delle aliquote deliberate nel 2012 e che il saldo 2013 a carico dei contribuenti deve includere la differenza di sforzo fiscale deliberato. Tale importo risulta già sostanzialmente erogato dallo Stato con il decreto del 27 settembre 2013;

⁵ Tale quota viene determinata tenendo conto sia dell'incidenza su ciascun comune dei ritardati versamenti dell'anno 2012 per quanto riguarda l'IMU terreni, sia dell'incidenza 2013 stimata su base regionale nei soli comuni con aliquota non superiore alla standard dove sono chiamati al versamento i soli soggetti noIAP.

⁶ Per questi soggetti si tratta in realtà di una base imponibile fiscale effettiva, cioè il valore già ridotto per gli abbattimenti di legge, sul quale si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

⁷ In alcuni casi la differenza produce risultati negativi. In tal caso la ripartizione tra soggetti IAP e soggetti non IAP sul gettito 2012 viene determinata sulla base di un peso stimato a livello provinciale come rapporto tra il reddito dominicale dei terreni dichiarati da persone fisiche titolari di partita IVA con attività nel settore dell'agricoltura e il totale del reddito dominicale (

- per i soggetti IAP/coltivatori diretti l'importo a carico dello Stato è costituito dall'intero gettito stimato per tale categoria di contribuenti, nel caso in cui l'aliquota è uguale o inferiore al 7,6 per mille, ovvero dalla differenza tra il gettito stimato annuo e la mini-imu (a carico dei contribuenti) come sopra determinata.

IACP e fabbricati rurali strumentali

Per tale tipologia di immobili la stima dell'onere complessivo a carico dello Stato viene effettuata sulla base delle risultanze catastali. In particolare, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si tiene conto delle aliquote deliberate dai comuni per cui il contributo riconosciuto è al netto dell'eventuale mini-imu a carico degli Istituti.

Analogamente anche per i fabbricati rurali il contributo è determinato considerando per gli immobili non D10 (il cui gettito è di competenza dello Stato) il gettito stimato sulla base delle aliquote deliberate dai comuni per l'anno 2013. In questo caso non vi è un gettito da mini-imu da considerare.

Altre tipologie di immobili

Per tale tipologia di immobili l'onere a carico dello Stato per l'esenzione della sola seconda arata IMU viene determinato sulla base delle risultanze catastali disponibili. Per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco sono stati anche utilizzati dati assunti alla base delle stime effettuate con il D.L. n. 133/2013.

Allegato

Procedura per determinare le basi imponibili dei soggetti IAP e non IAP, i due gettiti di riferimento e le incidenze percentuali.

Aliquota IAP	Aliquota NO IAP	BI no IAP	IMU2013_NO IAP	BI IAP	IMU2013_IAP
>7,6	ALI_2013 < ALI_2012	Versato dicembre 2013 *2 / ALI_2013	BI no IAP * ALI_2013	(Versato 2014/0,4) / (ALI_2013-7,6)	BI IAP * ALI_2013
	ALI_2013 >= ALI_2012	Versato dicembre 2013 *2/ (ALI_2012 + 2(ALI_2013-ALI_2012))	BI no IAP * ALI_2013	(Versato 2014/0,4) / (ALI_2013-7,6)	BI IAP * ALI_2013
<=7,6	ALI_2013 < ALI_2012	Versato dicembre 2013 e 2014 *2 / ALI_2013	BI no IAP * ALI_2013	(Versato 2012 - IMU2013_NO IAP defl2012)/ ALI_2013 (I)	BI IAP * ALI_2013
	ALI_2013 >= ALI_2012	Versato dicembre 2013 e 2014 *2/ (ALI_2012 + 2(ALI_2013-ALI_2012))	BI no IAP * ALI_2013	(Versato 2012 - IMU2013_NO IAP defl2012)/ ALI_2013 (I)	BI IAP * ALI_2013

(I) se <0: BI IAP = Versato 2012 * peso IAP provinciale

Procedura per determinare i gettiti 2013 IAP e non IAP in presenza di variazioni di aliquote tra il 2012 ed il 2013 e di scostamenti dei gettiti stimati oltre la soglia dell'8% rispetto al versato 2012.

Aliquote NO IAP e IAP		IMU2013_NO IAP				IMU2013_IAP			
		IMU2013- IMU2012<0	IMU2013- IMU2012<- 8%	IMU2013- IMU2012>0	IMU2013- IMU2012>8 %	IMU2013- IMU2012<0	IMU2013- IMU2012<-8%	IMU2013- IMU2012> 0	IMU2013- IMU2012>8 %
IAP_13 >7,6 (3)	ALI_13 = ALI_12	Si ripartisce l'IMU 2012 con le incidenze determinate	Si conferma la stima	Si conferma la stima	Si conferma la stima	Si ripartisce l'IMU 2012 con le incidenze determinate	IMU2013_IAP= IMU2012 - IMU2013_noIA P	Si conferma la stima	IMU2013_IA P= IMU2012 (aumentata dell'8%) - IMU2013_no IAP
	ALI_13 <> ALI_12	Si ripartisce l'IMU 2012 con le incidenze determinate e si riporta ad ali_2013	Si conferma la stima	Si conferma la stima	Si conferma la stima	Si ripartisce l'IMU 2012 con le incidenze determinate e si riporta ad ali_2013	IMU2013_IAP= IMU2012 - l'IMU2013_noI AP_defl2012 e si riporta tutto al 2013	Si conferma la stima	IMU2013_IA P= IMU2012 (aumentata dell'8%) - IMU2013_no IAP_defl2012 e si riporta tutto al 2013
IAP_13 ≤7,6	ALI_13 = ALI_12 (1)	Si conferma la stima				IMU2013_IAP= IMU2012 - IMU2013_noIAP			
	ALI_13 <> ALI_12 (1)(2)	Si conferma la stima				IMU2013_IAP= IMU2012 - IMU2013_noIAP_defl2012 si riporta tutto al 2013			
IAP_13 =0	ALI_13 = ALI_12	Versato 2012				Zero			
	ALI_13 <> ALI_12	Si conferma la stima				Zero			

(1) Se IMU2013_IAP<0: IMU2013_NO IAP = IMU2012 - IMU2013_IAP defl12 e riportato al 2013; IMU2013_IAP=si conferma stima

(2) Se Aliquota IAP 2012=0: IMU2013_NO IAP = versato 2012 defl2013; IMU2013_IAP =0

- (3) Se versamento 2014=0 IMU2013_IAP=0 .
Se la stima IAP<0 si ripartisce la stima finale IMU13 con le incidenze determinate.